

TRIBUNALE DI PERUGIA IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

RICORRE EX ARTT. 414 CPC CON RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO EX ART. 700

CPC la sig.ra **GRAZIA STRAZZULLO** – Napoli, 23.5.78 e ivi res.te alla via Elsa Morante n. 99, C.f. STRGRZ78E63F839R - , rappresentata e difesa, g. m. in calce al presente atto, unitamente e disgiuntamente dagli avvocati Orazio Abbamonte (BBMRZO61S17F839L, PEC orazioabbamonte@pec.giuffre.it), Stefano Russo (RSSSFN74A26F839N, PEC stefano-russo1@avvocatinapoli.legalmail.it) e Guido Ciccarelli (CCCGDU76D27A399B, PEC guidociccarelli@pecgiuffre.it) con i quali elettivamente domicilia presso l'indirizzo di posta elettronica del primo **orazioabbamonte@pec.giuffre.it** (fax 081/663383);

CONTRO il **MIUR**, in persona del legale rappresentante *p. t*

IN FATTO

1. La sig.ra GRAZIA STRAZZULLO è docente con contratto a t. i. di scuola primaria, posto comune, abilitata anche per lingua inglese, assunta in ruolo con decorrenza giuridica dall'1.9.15 da GAE - graduatorie ad esaurimento - con provincia di titolarità Napoli – secondo il piano straordinario di assunzioni ai sensi dell'art. 1, commi 96, lett. b) e 98, lett. c) della legge n. 107 del 13.7.2015 - FASE "C" (legge c.d. *'buona scuola'*).

2. Prima di tale assunzione ha svolto servizio d'insegnamento presso le seguenti scuole paritarie-parificate (cfr. certificazione in atti, doc. 7):

- aa.ss. 1999/00 – 2014/15 presso Istituto paritario "S. Giuseppe Moscati" in Napoli (Piscinola);

Il tutto per un totale di 16 anni.

3. La medesima ha partecipato alla mobilità territoriale interprovinciale per l'assegnazione dell'istituto dove prestare insegnamento per un triennio a partire dal settembre 2016 per tipologia di posto 1 comune, 2 inglese; procedura disciplinata dall'OM n. 241 dell'8.4.16 nonché dal CCNI mobilità a.s. 2016/17 dell'8.4.16, secondo quanto disposto dall'art. 1, co. 108 L. 107/15 – *"i docenti di cui all'art. 96 lett. b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzione ai sensi dell'art. 98, lettere b) e c) e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016 partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle*

operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale".

4. Detto piano di mobilità obbligatoria è stato suddiviso in quattro fasi – A, B, C, D - ciascuna delle quali destinata ad una determinata categoria di docenti, distinti in ragione del canale attraverso cui sono stati reclutati e del tempo in cui è intervenuta l'assunzione: i) docenti assunti entro l'anno 2014/2015 (fase "A2 e fase "B2, movimenti su scuola); ii) docenti assunti da GAE nell'ambito del piano straordinario di assunzioni (fase "C" trasferimenti interprovinciali su scala nazionale); iii) docenti assunti da graduatoria di merito nel 2015 (fase "D" trasferimenti interprovinciali su scala nazionale).

5. Per il docente partecipante alla fase "C" era richiesto d'indicare nella domanda di mobilità, in ordine di preferenza, gli ambiti territoriali nei quali avrebbe desiderato essere trasferito (art. 6 CCNI mobilità cit.).

E' così che in cima alle proprie preferenze, chi ricorre aveva indicato tra le prime 28 preferenze gli ambiti territoriali per la Campania secondo il seguente ordine: 1) 0013; 2) 0017; 3) 0012; 4) 0014; 5) 0018; 6) 0016, e dunque a seguire, per poi passare agli ambiti nella regione Lazio; il tutto come da domanda che si produce, alla quale si rimanda (in atti, doc. 6).

6. Al fine di stilare la relativa graduatoria per la mobilità ed individuare gli aventi diritto al richiesto trasferimento interprovinciale in base ai posti concretamente disponibili, al suddetto CCNI dell'8.4.2016 è stata allegata la *"Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio del personale docente"* che al punto I (*"Anzianità di servizio"*) lett. b), prevede *"per ogni anno di servizio pre-ruolo"* l'attribuzione di *"Punti 3"*.

Tuttavia in seno alle "note comuni" riportate in calce al suddetto CCNI, è stato disposto che *"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera"*.

7. Orbene, a causa della suddetta previsione del CCNI, il MIUR ha attribuito alla ricorrente ai fini della procedura di mobilità in argomento, e della redazione della relativa graduatoria, il punteggio complessivo 34 (oltre 6 per ricongiungimento familiare, per un totale di 40), e non punti 55 (+6) ai quali avrebbe avuto diritto se le fosse stato riconosciuto *anche*

ed integralmente il servizio pre-ruolo presso le scuole paritarie-parificate, svolto per 7 anni (la P. A. ne ha riconosciuto solo 8 dei 15), per un totale di ulteriori 21 punti, con grave *pregiudizio* delle relative *chances* di ottenere la sede nella provincia di Napoli, ove risiede.

8. E' così che, all'esito della procedura di mobilità, la ricorrente si è vista assegnare (con comunicazione telematica del MIUR, in atti, doc. 8) l'ambito Umbria 0002 (I. C. "Torgiano-Bettona in Torgiano, provincia di Perugia), su posto comune; ambito indicato in domanda solo come 45° preferenza in quanto ben lontano dal suo comune di residenza oltre 360 Km.

9. Sennonché, all'esito della pubblicazione dell'elenco dei movimenti relativi alla scuola primaria [in atti], dunque della medesima fase di mobilità, è risultato *per tabulas* (doc.ti in atti) che, in taluni degli ambiti che chi ricorre aveva posto ai vertici delle proprie preferenze, quali Campania 0012, 0013, 0014 e 0024, risultano assegnati docenti con **punteggio inferiore e privi di qualsiasi titolo di precedenza** (ex art. 13 CCNI mobilità 2016/17), tra cui: le docenti Falvo Martina, con punti 29, assegnata all'ambito Campania 0012 su posto inglese (come anche dalla ricorrente richiesto); Raffaella D'Elia con punti 21, Puca Antonietta con punti 47 e Martuccelli Anna con punti 37 (inferiore a quello della ricorrente tenuto conto del maggior punteggio di 55 con la presente domanda altresì rivendicato), assegnate in ambito Campania 0013 su posto Inglese; le docenti Citro Vincenzina con punti 17 e Izzillo Romina con punti 21, entrambe assegnate in ambito Campania 0024, su cattedre per posto inglese; la docente Graziano Rosa assegnata presso l'ambito Campania 0014 con punti 52 (inferiore a quello di 55 rivendicato dalla ricorrente); Nunziata Giovanna, con punti 21, assegnata in ambito Campania 0021 su posto inglese; Spiezia Giuditta con punti 16 assegnata su ambito Campania 0014, sempre su posto inglese. Ancora, le docenti Tranchida Antonina e Varquez Patrizia con punti 0 hanno ottenuto la titolarità su posto comune nell'ambito 0001 Lazio; anche le docenti Lucilla Billi con punti 27, Luisa Fabozzo con punti 24, Teresa Iannone con punti 26, hanno ottenuto l'ambito 0001 Lazio; tutte su posto comune.

Nominativi qui indicati a titolo esemplificativo e senza presunzione di esaustività, a significare dell'errore commesso dall'intimata amministrazione, come potrà agevolmente rilevare il Giudicante dall'elencazione prodotta in allegato al presente ricorso.

Tenendo altresì conto che con maggior punteggio per anni di preruolo la ricorrente avrebbe senz'altro ottenuto uno degli ambiti di preferenza in Campania (come da domanda allegata).

10. In queste condizioni si ricorre all'adito Tribunale per i seguenti

MOTIVI

SULL'ILLEGITTIMA ASSEGNAZIONE DELL'AMBITO IN SEDE DI MOBILITÀ TERRITORIALE TRIENNALE

11. I principi generali in materia di trasferimenti e mobilità del personale scolastico sono quelli indicati dall'art. 462 del Tu 297/1994, in base ai quali l'autorità scolastica procede alla formazione di *«una graduatoria degli aspiranti sulla base della tabella di valutazione di cui all'articolo 463, con l'osservanza delle precedenzae previste per particolari categorie di docenti»*.

Dunque, è l'ordine di graduatoria, strutturata in base a titoli di meritevolezza vari, a costituire il criterio per l'assegnazione alle sedi nelle procedure di mobilità.

12. A tale generale principio non si sottrae nemmeno la procedura *de qua*. La norma che *ex professo* la disciplina è contenuta nell'Allegato 1 del CCNI Mobilità dell'8.4.16 [in atti, doc. 1], recante la disciplina dell'*Ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi di personale docente ed educativo*.

Nel paragr. 3 - rubricato *“operazioni di mobilità territoriale provinciale per gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi b e c del piano di assunzioni 15/16, dalle graduatorie di merito”* - si legge che *«l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste, è dato dal punteggio più alto»***.

13. Dunque, del tutto conformemente alla disciplina generale, quella specificamente dettata per la mobilità qui in questione stabilisce che si redigano graduatorie secondo titoli indicati in apposita tabella. Successivamente la posizione in graduatoria costituisce il criterio per fissare l'ordine in cui vengono esaminate le richieste.

E – seguendo il senso letterale delle parole in una alla coerenza sistematica della disciplina in termini di corrispondenza ai generali principi – le domande vengono prese in esame secondo *l'ordine dato dal punteggio più alto*.

Ciò significa che ciascuna domanda viene *trattata* alla stregua della graduatoria – quindi non si passa all'aspirante in graduatoria in posizione inferiore, fino a quando non è esaurito, mediante assegnazione, l'esame della domanda di posizione superiore.

Tutto qui, ed anche d'estrema semplicità.

14. D'altronde, che il criterio sia questo dipende da elementari e generalissimi principi della materia, che traversano per intero ogni ordine della carriera amministrativa, cui non fa eccezione la procedura di mobilità per cui è causa in quanto anch'essa ha natura concorsuale d'impiego, basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono anzianità, i titoli di servizio e situazione familiare e personale dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi.

In altri termini, la collocazione in graduatoria è lì a dar forma ai fini della procedura ad un tratto di meritevolezza, perché rispecchia titoli ed anzianità posseduti e, dunque, fattori che attengono alla qualificazione del dipendente pubblico: e poiché nelle burocrazie s'accede in base alla qualificazione tecnica – almeno di norma (art. 97 cost.) – la posizione in graduatoria s'informa ad un criterio costitutivo dell'ambiente amministrativo, conformemente al principio generale ed inderogabile dello scorrimento della graduatoria, che nella specie vincola l'amministrazione.

15. Le modalità di applicazione del CCNI Mobilità sono state ulteriormente esplicitate nelle istruzioni che il MIUR ha impartito al programmatore del *software* usato per il trattamento delle domande dei docenti. In esse si legge (doc. 2): «*l'algoritmo tenta di **assegnare la prima preferenza utile espressa dal docente** verificandone la soddisfacibilità in*

base alla disponibilità e all'ordine di graduatoria con cui l'aspirante in esame può essere trattato su questa preferenza. ii) Finché ci sono posti disponibili e domande da esaminare: per ogni docente se la sua prima preferenza può essere soddisfatta procedi con l'assegnazione altrimenti esamina la preferenza successiva» [documento in atti].

16. Dunque, secondo le disposizioni ora riportate, l'individuazione dell'ambito di titolarità per ogni singolo docente si sarebbe dovuta svolgere per tentativi successivi: a partire dal primo degli ambiti selezionati dal docente, si sarebbe dovuta congiuntamente verificare la disponibilità di posti e la collocazione in graduatoria; nel caso in cui da questa verifica fosse risultata una disponibilità di posti sufficiente a scorrere la graduatoria degli aspiranti fino alla posizione dell'interessato, si sarebbe dovuto procedere con l'assegnazione dell'ambito, altrimenti si sarebbe dovuti passare ad eseguire la medesima operazione sugli ambiti successivi, ovviamente ripetendola fino a quando questi due elementi (disponibilità di posti e utile posizione in graduatoria) non si fossero combinati.

17. Alla luce della disposizione operativa che precede - tenuto altresì conto del criterio di assegnazione sulla base di vicinanza, di cui all'art. 1, co. 108, l. 107/15 - non vi è alcuna ragione per la quale alla ricorrente, stante il punteggio dalla medesima posseduto, come ricavabile dalla sua domanda (punteggio assegnato dalla stessa qui intimata amministrazione), debbano essere preferiti sia per posto comune (1° scelta in domanda) che per posto inglese (2° scelta), in ambiti che la medesima aveva collocato tra le sue preferenze (punto 5 in premessa), docenti con punteggi inferiori e privi di connotati di prevalenza - come evidenziato in narrativa (punto 9),

18. Nei termini, il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 22.09.2016, ed il Tribunale di Trani, con pronuncia del 14.09.12016 [in atti, doc. 14] hanno affermato che:

*“dall'esame della documentazione agli atti agevolmente si riscontrano i nominativi degli insegnati che, pur avendo un **punteggio di gran lunga inferiore rispetto a quello della ricorrente** (cfr. stralcio bollettini stralcio trasferimenti scuola primaria in atti) hanno ottenuto l'assegnazione in una scuola primaria facente parte degli ambiti della Campania, ovvero dei primi ambiti di preferenza scelti dalla lavoratrice istante per le esigenze di ricongiungimento familiare. Tale disparità di*

trattamento è rilevabile non solo nei primi ambiti di preferenza scelti dalla ricorrente, ma anche per gli altri ambiti territoriali scorrendone l'ordine di preferenza fino ad arrivare a quello **erroneamente assegnato alla ricorrente**. Non vi è dubbio che l'Amministrazione, nella specie, ha violato palesemente, il **principio generale ed inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuiti nella fase dei trasferimenti**. Detto principio vincola l'amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personale dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi [...] nel caso specifico sussiste all'evidenza documentale il mancato rispetto dell'ordine degli ambiti indicati nella domanda. Tale condotta amministrazione, in relazione al provvedimento censura anche per carenza di istruttoria e disparità di trattamento concreta una violazione dei principi di buona andamento ed imparzialità della p.a. (art. 97 cost.) oltre che dell'art. 1 co. 108, l. 107/15 (assegnazione sulla base di vicinanza allegata all'O.M, dell'art. 6 CCNI mobilità scuola dell'8.04.2016 e dell'O.M. 241/2016”.

Il Tribunale di Venezia con provvedimenti cron. 7521 del 21.12.16, cron 7711 del 30.12.16 e cron. 7709 del 31.12.16 pronunciati su identica questione ha affermato la:

*“violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost. fatto proprio dall'art. 28 DPR 487/94, in base al quale **nei procedimenti concorsuali della PA va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore**. Un tanto, aggravato dalla circostanza che si trattava di mobilità obbligatoria riferita a sede per la quale è previsto il vincolo di permanenza triennale e su tutto il territorio nazionale, con il rischio (ben concreto, come si ricava dalla diffusione del contenzioso in oggetto) che docenti con punteggio più alto trovassero collocazione molto deteriore rispetto a docenti con punteggio più basso”.*

Ancora, il Tribunale di Monza con provvedimento cron. 159 del 5.1.17 pronunciato su identica questione ha affermato:

È invero di rango costituzionale il principio meritocratico nel pubblico concorso discendente dagli artt. 3, 51 e 97 Cost. Tale principio implica che a maggior punteggio corrisponda maggior favore. Il principio del merito informa in generale qualsiasi procedura concorsuale (anche applicata alla mobilità) e, quindi, il criterio del punteggio resta comunque prioritario rispetto a quello dell'ordine delle preferenze, per cui (in assenza di titoli di precedenza) per ciascuna preferenza indicata prevale l'aspirante con il punteggio più elevato.

Pronuncia identicamente resa dal Tribunale di Firenze con provvedimento cron. 425/2017 del 19/01/2017 (in atti, doc. 14).

SULL'ILLEGITTIMITÀ DEL MANCATO RICONOSCIMENTO DEGLI ANNI DI SERVIZIO PRERUOLO

19. La signora GRAZIA STRAZZULLO, attraverso il presente ricorso, intende inoltre far valere il diritto a vedersi riconosciuti nell'odierna fase di mobilità ulteriori punti 21 per il servizio *preruolo* presso l'istituto paritario "S. Giuseppe Moscati" di Napoli, avendo ivi svolto insegnamento per sette anni [cfr. certificati di servizio in atti, doc. 7], non riconosciuto dall'intimata amministrazione come servizio valido ai fini che qui interessano (come detto, su sedici anni di preruolo, la P. A. ne riconosce solo otto, cfr. doc. 6).

20. Nell'allegato D al CCNI dell'8.4.2016 le parti contrattuali hanno stabilito quanti punti avrebbero dovuto essere riconosciuti ai docenti nell'ambito del piano di mobilità, e nei punti B e B2 esse hanno previsto l'attribuzione di 3 punti per ciascun anno di *servizio preruolo*.

21. Sennonché, le "note comuni" riportate in calce alla tabella D hanno circoscritto la portata applicativa dei predetti punti B e B2 prevedendo che «*il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera*».

In altri termini, diversamente da quello svolto presso le scuole statali, il servizio pre-ruolo prestato presso gli istituti paritari non darebbe diritto a nessun punto ai fini della mobilità.

22. Sotto questo profilo, il contratto collettivo è illegittimo e, ai sensi degli artt. 1319 c.c. e 1418/1419 c.c. e dell'art. 40 comma 1 ult. Cpv del d.lgs. 165/2001, va conseguentemente disapplicato.

Invero, dal combinato disposto dell'art. 1 della legge 62/00 ("Norme per la parità scolastica") e dall'art. 2, co. 2, Dl n. 255/2001 conv. in l. 333/01, si ricava il principio della totale equivalenza tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello svolto alle dipendenze delle scuole paritarie. La prima di dette norme infatti prevede che «*il sistema nazionale è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie e degli enti locali*», la seconda che «*i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali*».

In questi termini il Tribunale di Caltagirone con ordinanza dell'11.7.2016, resa nel giudizio rg. 535/2016 (sull'argomento v. anche Tribunale di Napoli, ordinanza del 31.8.2016, giudizio rg. 17451/2016; Tribunale di Messina, ordinanza del 26.8.2016, giudizio rg. 4084/2016, Tribunale di Milano, giudizio RG. 6202/16), ha affermato:

Non possono residuare dubbi quindi circa l'illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione del CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d'insegnamento svolto negli istituti paritari”.

Pronuncia identicamente resa dal Tribunale di Lodi con provvedimento cron. 2238 del 5.12.16 (in atti, doc. 14).

24. Alla luce di detto principio, atteso anche che con un punteggio superiore la ricorrente avrebbe senz'altro ottenuto il trasferimento negli ambiti indicati nella sua domanda (in atti), con la presente azione si chiede altresì di accertare che oltre ai 34 punti di cui già dispone (+ 6 per ricongiungimento), la medesima ha diritto ad ulteriori 21 punti per il servizio *preruolo* (ovvero per 7 anni, avendo la P. A. riconosciuto validi solo otto anni di preruolo) svolto alle dipendenze di istituti paritari legalmente riconosciuti, dunque per un totale di 55 punti (+6).

Peraltro, diversamente opinando, si perverrebbe ad un'interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza ed imparzialità dell'agire amministrativo (artt. 3 e 97 cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.

Conseguentemente, nel rideterminare l'ambito di titolarità della docente GRAZIA STRAZZULLO, si dovrà tenere conto che ella ha diritto al riconoscimento del maggior punteggio innanzi indicato.

DOMANDA DI MISURE CAUTELARI EX ART. 700 CPC

Il mancato trasferimento della ricorrente presso uno degli ambiti di preferenza, secondo l'ordine indicato in domanda, conformemente alle invocate disposizioni, è pertanto frutto di un errore, dunque illegittimo. Altrettanto illegittima è la mancata valutazione di tutti gli anni di

preruolo, ritenendosi in tal senso definitivamente integrato il profilo del *fumus*.

Di contro, sotto il profilo del *periculum in mora*, il trasferimento dell'insegnante GRAZIA STRAZZULLO in Umbria - ambito 0002, in provincia di Perugia è idoneo a cagionare gravi ed irreparabili danni.

Invero, ella risiede in Napoli, e qui vive con il marito (Pasquale Coppola), dipendente con contratto a t. i. presso stabilimento di società con sede in Caivano (Na), ed i figli Antonio e Mattia Coppola, di appena undici e cinque anni, che frequentano la prima la classe V primaria e la seconda la classe infanzia, entrambe in Napoli (Istituto Paritario "San Giuseppe Moscati", certificazione in atti).

Detto questo, non pare ipotizzabile per la ricorrente fare la pendolare tra la provincia di Perugia e quella partenopea, distanti tra loro circa 360 Km.

Si aggiunga qui che essere *allontanati* dalla propria famiglia è in ogni caso una situazione di danno grave ed irreparabile, non potendo il lavoratore (illegittimamente) trasferito mai più ripristinare il "vulnus" alla vita familiare e di relazione, se non altro perché il tempo che trascorre lontano dai propri affetti – nella specie, date le distanze, almeno cinque giorni la settimana - non sarà mai più recuperato: per tal va delineandosi una condizione di temibile irreparabilità di tale forzata separazione nell'arco di durata del giudizio ordinario; il tutto contrariamente ai principi costituzionali (art. 29, 30, 31 e 37) a garanzia dell'unità familiare ed a tutela del vincolo parentale, come tali non suscettibili di reintegrazione *ex post*.

Il tutto fermi restando i costi che la medesima dovrà sostenere per alloggiare in detto comune, lontana dai propri affetti e dalla propria famiglia, le cui abitudini verranno stravolte, perdendo le figlie la quotidianità dei rapporti con la madre in un momento fondamentale e delicato del loro percorso di crescita, in cui è d'indubbia importanza la guida materna, il cui distacco inevitabilmente andrebbe ad incidere sulla loro maturazione.

Agl'importi di cui innanzi andranno conteggiate le spese per almeno quattro viaggi di ricongiungimento mensile alla propria famiglia per

conservarne l'unità.

Trasferimento che comporta indubbi sacrifici sul piano personale: viaggiare per circa dodici ore durante il fine settimana sottrae tempo agli affetti familiari e logora il fisico.

Il tutto dunque per un totale di costi da sostenere mensilmente pari ad almeno €. 1.000,00 (alloggio, vitto, e quattro viaggi mensili di rientro nel comune di residenza), con la conseguenza che quasi interamente tale importo assorbirà lo stipendio di circa € 1.300,00 percepito dal lavoro d'insegnante della ricorrente, contro quella che è la sua funzione, ovvero assicurare alla famiglia un'assistenza libera e dignitosa secondo l'art. 36 Cost..

Vi sono pertanto gli estremi per ritenere integrato il requisito del *periculum in mora*, tenuto conto che gli effetti lesivi del trasferimento non ricadrebbero solo su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente, come tali non suscettibili di reintegrazione *ex post*.

D'altro canto, numerosi sono i precedenti cautelari in cui sono state riconosciute ragioni d'urgenza in materia di mobilità in considerazione dei relativi pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente (ordinanza cautelare del Tribunale del Lavoro di Monza del 5.1.2017; Tribunale di Venezia ordinanza cautelare cron. 7521 del 21.12.16; Tribunale di Lodi, ordinanza cautelare cron. 2238 del 5.12.16 [in atti]; nello stesso senso *ex multis*, Trib. Roma– Sezione Lavoro, ordinanza cautelare del 26.1.2000 in Dir. Lav. 2000, 400; Sezione Lavoro, ordinanza cautelare del 20.1.2011, il Lavoro nella Giur., 2012, 8-9, 797; Trib. Agrigento – Sezione Lavoro ordinanza cautelare del 28.03.2001 in Lavoro giur. 2001, pag. 778; ordinanza cautelare del Tribunale del Lavoro di Tivoli del 4.02.2016).

*** ** ***

Tutto ciò premesso, l'istante, come sopra rappresentata e difesa

RICORRE

affinché l'adito Tribunale, previa fissazione d'urgenza dell'udienza di di-

scussione del ricorso, voglia accogliere le seguenti conclusioni:

- IN VIA CAUTELARE, CON PROVVEDIMENTO EX ART. 700 C.P.C.,

- A)** disporsi, in considerazione delle causali sopra esposte, l'immediata sospensione dell'assegnazione triennale della ricorrente fuori regione Campania a seguito della procedura di mobilità interprovinciale *ex* O.M. 241/16;
- B)** ordinare la contestuale sua assegnazione, su posto comune o lingua inglese, presso una delle sedi afferenti l'ambito Campania 0013, o in subordine, in via graduata, presso uno degli ambiti territoriali Campani indicati in domanda, successivi al primo, o, in via ulteriormente subordinata, presso la sede di servizio dell'istituto scolastico ove è stata assunta in applicazione dell'art. 1 comma 98 lett. c), della l. 107/2015 (cd. fase C);

- NEL MERITO

- A)** disapplicare e/o annullare in quanto illegittima l'assegnazione della ricorrente presso l'ambito territoriale Umbria 0002, e così di ogni provvedimento in tal senso reso dalla resistente in occasione della procedura di mobilità nazionale innanzi censurata;
- B)** in conseguenza, ordinare all'intimata Amministrazione l'assegnazione della ricorrente su posto comune o lingua inglese presso una delle sedi afferenti l'ambito Campania 0013, o in subordine, in via graduata, presso uno degli ambiti territoriali Campani successivi al primo, come da preferenze indicate nell'allegata domanda, sia per posto comune che per posto inglese, e comunque che sia di spettanza secondo l'invocato criterio (punteggio più alto dà preferenza nell'assegnazione di sede).
- C)** il tutto tenendo anche conto che alla ricorrente, previa disapplicazione delle disposizioni di cui alle note comuni - Tabella D – allegate al CCNI mobilità a.s. 2016/2017 dell'8.4.2016 - per la parte in cui stabiliscono che il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile - andrà riconosciuto il diritto alla valutazione dell'insegnamento prestato in scuole paritarie-parificate nella stessa misura in cui è stato valutato il servizio statale;

D) contestualmente, dichiarare il diritto della ricorrente all'ulteriore punteggio di cui quindi pure si chiede accertarsi la fondatezza, anche in via autonoma, con attribuzione di ulteriori 21 punti nell'ambito delle operazioni di mobilità per la scuola primaria, con conseguente condanna dell'amministrazione al relativo ricalcolo.

Con vittoria di onorari e spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Valore della controversia di pubblico impiego indeterminabile.

IN UNO AL PRESENTE RICORSO SI DEPOSITA:

1. Contratto collettivo nazionale integrativo mobilità dell'8.4.2016;
2. Istruzioni impartite dal MIUR al programmatore del *software* usato per il trattamento delle domande dei docenti;
3. Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 15992 del 29/7/2016;
4. Bollettino trasferimenti Regione Campania;
5. Bollettino trasferimenti Regione Lazio;
6. Domanda di mobilità presentata dalla ricorrente dalla quale si evince il suo punteggio;
7. N. 2 attestati di servizio in scuola paritaria parificata;
8. Nota mail con cui alla ricorrente è stato comunicato l'ambito di titolarità;
9. Stralcio posizioni con punteggio inferiore senza precedenza per la regione Campania;
10. Stralcio posizioni con punteggio inferiore senza precedenza per la regione Lazio;
11. Stato di famiglia;
12. N. 2 dichiarazione di frequenza presso istituti scolastici in Napoli dei figli minori della ricorrente;
13. Dichiarazione d'impiego del coniuge della ricorrente;
14. Giurisprudenza richiamata nel ricorso;
15. Bollettino dei trasferimenti su scala nazionale.

Verificato che non si può contenere la busta entro i 30 MB si segnala che l'invio sarà multiplo e che il documento n. 15) sarà incluso in al-

tra busta.

ISTANZA EX ART. 151 CPC

Con la presente istanza si chiede di essere autorizzati alla notifica del ricorso a mezzo di pubblici proclami, *sub specie* di **pubblicazione dello stesso sulla pagina a ciò dedicata del sito internet istituzionale del MIUR.**

Nel ricorso sono nominativamente indicati alcuni docenti che, con punteggio inferiore all'istante, hanno ottenuto ambiti di preferenza da lei selezionati. Tale indicazione è a titolo meramente esemplificativo, a dimostrazione che il *software* che ha gestito le operazioni di mobilità non ha correttamente funzionato.

In queste condizioni tutti i docenti della fase C sono potenzialmente controinteressati nel presente ricorso; ne consegue che l'integrazione del contraddittorio, dato l'elevato numero di destinatari, andrà effettuata con modalità per pubblici proclami, di cui si chiede l'autorizzazione mediante pubblicazione del ricorso e del provvedimento di fissazione sul sito web istituzionale del MIUR nell'area tematica a ciò demandata, come già disposto per identici giudizi (tra gli altri, Tribunale Terni, RG 958/16; Tribunale di Venezia, RG 2060/16).

avv. Orazio Abbamonte

avv. Stefano Russo

avv. Guido Ciccarelli